



## **COMUNE DI OSTELLATO**

Piazza Repubblica, n. 1 - 44020 Ostellato

**Provincia di Ferrara**

---

Settore/Servizio: Settore servizi alla persona - Segreteria generale

### **ORDINANZA n. 34 del 18/06/2026**

Oggetto: Somministrazione e asporto bibite e bevande in genere in contenitori di vetro Fiera di Ostellato SS Pietro e Paolo anno 2026

#### **IL SINDACO**

Considerato che nel periodo compreso tra il 26/06/2026 e il 29/06/2026, nell'ambito della Fiera di Ostellato SS. Pietro e Paolo, sarà allestito un percorso fieristico con aree riservate a intrattenimenti, mercati e spettacolo viaggiante;

Dato atto delle risultanze della seduta del Comitato Comunale Safety e Security prot. 27883 del 17 giugno 2026, dove si richiede l'emanazione dell'ordinanza per il divieto dell'utilizzo del vetro;

Rilevato che l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di noncuranza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi;

Rilevato che nel territorio comunale si sono registrati comportamenti che contrastano con la fruibilità del patrimonio civico e che ledono il diritto di ognuno di vivere nel decoro igienico ed ambientale dei luoghi, degli spazi e di tutto il contesto urbano;

Osservato che:

- l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.";

- l'art. 50, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";

Posto, inoltre, che:

- l'art. 54, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dalla legge 18 aprile 2017 n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città" stabilisce, rispettivamente, che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione." e che "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.";

**Rilevato** che il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia, decrementandone i freni inibitori e che, nel caso di consumo eccessivo, si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; la necessità di espletare i bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo non rende limitati ai luoghi ad essi deputati; il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazione e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verificano movimenti incontrollati di folla;

**Atteso che**, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici, senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a prevenire situazioni di incuria o degrado delle aree interessate dalla manifestazione, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

**Evidenziato** che al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici, la tutela della quiete pubblica attraverso un giusto temperamento tra diritto allo svolgimento delle attività economiche e diritto al riposo dei residenti, nonché per assicurare la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, si ritiene necessario intervenire con disposizioni urgenti e mirate, dirette ad evitare che nell'area della manifestazione vengano abbandonate bottiglie, bicchieri ed altri contenitori in vetro (integri e non) che potrebbero trasformarsi in oggetti pericolosi;

**Ritenuto**, pertanto, per le suddette giornate di dover regolamentare nell'area comprensiva e adiacente l'area adibita allo svolgimento della manifestazione, la somministrazione nonché l'asporto di bibite e bevande in genere, al fine di evitare l'improprio utilizzo e quindi la detenzione e l'utilizzo di bottiglie, bottigliette e contenitori di vetro in genere;

**Ricordato** il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni diciotto;

**Visto** l'art. 10 comma 2 del "Regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita" approvato con Delibera di Consiglio Unione n. 14 del 28/04/2015 che stabilisce: *"nell'area interna e in quella adiacente, in occasione di manifestazioni o spettacoli, può essere vietato con specifico provvedimento, anche a carattere locale, agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande vendere per asporto bibite e bevande in recipienti di vetro"*;

**Visti:**

- 1) il testo Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza;
- 2) il D.L. n. 92 del 23/05/2008 convertito in L. n. 125/2008 e s.m. e i;
- 3) il D.lgs n. 267/2000 e s.m.e.i;

**Visti altresì:**

- a) la L. n. 48 del 18/04/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città";
- b) il D.lgs. n. 114/1998 e s.m. e i.;
- c) la L.R. n. 38 del 29/12/2006;
- d) la L. n. 689/1981 e s.m. e i;

**Dato atto** che si è provveduto a comunicare preventivamente il presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Ferrara, sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

In occasione dello svolgimento dell'annuale manifestazione "Fiera di Ostellato SS. Pietro e Paolo", per i motivi esplicitati in premessa:

- che in tutta l'area adibita alla manifestazione e nelle vie limitrofe, durante l'orario di svolgimento, è fatto tassativamente divieto ai pubblici esercizi, alle attività dedite alla somministrazione di alimenti e/o bevande, ai commercianti sia in sede fissa che ambulanti, di porre in vendita per asporto bibite e bevande in genere in recipienti di vetro;
- che nell'area, allestita per lo svolgimento della manifestazione, durante l'orario di svolgimento, è fatto tassativamente divieto agli avventori di introdurre recipienti di vetro. Rimane esclusa dal divieto la possibilità di utilizzare recipienti di vetro limitatamente alla somministrazione all'interno dei pubblici esercizi e nell'area esterna prospiciente, assegnatagli in concessione al fine del proprio esercizio.

### **DISPONE**

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune di Ostellato e sul sito internet istituzionale;
- la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Ferrara per l'adozione delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle forze di polizia;
- la trasmissione al Comando della Polizia Locale dell'Unione Valli e Delizie;
- l'obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare il presente provvedimento;
- l'incarico di far rispettare la presente agli agenti di Polizia Locale e alle forze di Polizia.

### **AVVERTE**

Che l'inosservanza della presente ordinanza è punita qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e dell'art. 41 del predetto Regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita.

### **AVVISA**

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- in via gerarchica al Prefetto di Ferrara entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L. 6 dicembre 1971n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

f.to in digitale  
**Il Sindaco**  
**Elena Rossi**

18/06/2026